



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:

“5. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza degli organi di governo o del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti pubblici o privati alla definizione di tali intese provvedono rispettivamente il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente del Consiglio Regionale, sentita la commissione consiliare competente.”

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia', written in a cursive style.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Alla rubrica dell'articolo 4 sopprimere le parole “ – *Gradimento consiliare*”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.

N. 3



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

“2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto sottoponendo la proposta di candidatura per la nomina o designazione al parere preventivo della Commissione Consiliare competente”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Antonella Laricchia'.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 3 dell'articolo 4 le parole *“relazione illustrativa delle ragioni della proposta”* sono sostituite con le seguenti *“relazione che illustri i motivi che giustificano la proposta di candidatura in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire e ai criteri di capacità professionale e le procedure seguite per addivenire alla indicazione della candidatura”*.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

“4. La Commissione consiliare competente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, esprime il parere di cui al comma 2 e può formulare eventuali osservazioni. La Commissione può procedere all'audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Trascorso il termine suddetto senza che la Commissione abbia espresso il parere, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Non si procede alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 per le nomine o designazioni di competenza regionale inerenti a:

- a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;*
- b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;*
- c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;*
- d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle Regioni o di altri soggetti;*
- e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica se non già ricompresi nelle lettere da a) a d).”*

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

“Art. 10

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi


- 1. Le nomine di competenza regionale di cui alla presente legge soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.*
- 2. In ogni caso, anche in attuazione dalla normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge, in particolare:*
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;*
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;*
 - c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;*
 - d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei 6 mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.*

3. *Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato o designato nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia e del Codice di Comportamento vigente:*

- a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;*
- b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;*
- c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;*
- d) chi ha svolto attività di cui alla lettera d) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina, egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla lettera d) hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;*
- e) il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali in carica.”*

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia



N. 8



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Sopprimere l'articolo 11.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonella Laricchia'.

N.

9



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 2 dell'articolo 14, le parole *“di cui all'articolo 11”* sono sostituite con le parole *“di cui all'articolo 10”*.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonella Laricchia', written in a cursive style.

N.

10



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 2 dell'articolo 14, sopprimere le parole *“presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto dalle norme vigenti e, in ogni caso”*.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in cursive script, which appears to read 'Antonella Laricchia'.

N.

11



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 14, le parole “*articolo 13*” sono sostituite con le parole “*articolo 12*”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.

N. 12



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Sopprimere il comma 8 dell'articolo 14.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito con il seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 39/2013 per le cause di inconfiribilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.”

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.

N. 14



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 è soppressa.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonella Laricchia'.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito con il seguente:

“1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge e che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla presente legge sono invitati a rimuovere la situazione di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2. Per i soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge e che si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità o di conflitto di interessi vale quanto disposto dall'articolo 14, comma 1 e dall'articolo 15.”

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.

N. 16



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

Al comma 5 dell'articolo 21, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2019”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.

N. 17



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione”

(A.C. n. 834)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

Al comma 6 dell'articolo 21 le parole “*del 2018*” sono sostituite con le parole “*del 2020*”.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Laricchia'.